

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge</i>)	111

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393).	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI-EMAC, FVM, FASSID, CISL MEDICI, FESMED, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI .	99
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSE, CGS, USAE, USB, CISAL, CIDA, CODIRP, COSMED, CONFEDIR	99

SEDE REFERENTE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	106

SEDE REFERENTE

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

C. 4373 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2017.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che sono state presentate oltre 120 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge (*vedi allegato*).

Quanto all'ammissibilità di tali proposte, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte

emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Nella precedente sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha

sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». La Corte ha, quindi, precisato che « se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Segnala, inoltre, che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha poi inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali ». Ricorda, altresì, che il Presidente della Repubblica, in una missiva inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, ha richiamato la

necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

In tale contesto, la presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le richiamate disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei criteri dianzi esposti, l'oggetto dell'intervento normativo deve identificarsi nella disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio e della responsabilità solidale tra committenti, appaltatori e subappaltatori negli appalti. In particolare, possono ricondursi all'oggetto del decreto le disposizioni volte a reintrodurre una disciplina del lavoro accessorio, anche in termini innovativi rispetto alla normativa oggetto di abrogazione, mentre devono ritenersi inammissibili le proposte volte a modificare la disciplina di altre tipologie contrattuali esistenti.

Devono, quindi, ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Ciprini 1.89, il quale prevede che, nelle more della definizione di una nuova disciplina legislativa del lavoro accessorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto disciplini uno specifico contratto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente;

Rubinato 1.30 e Rostellato 1.88, i quali, nelle more di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro di carattere occasionale, modificano la normativa relativa al contratto di lavoro intermittente, con un intervento che, nel caso dell'emendamento Rostellato 1.88, si applica fino al 31 dicembre 2017;

Mucci 1.09, che disciplina l'istituto del *voucher* Garanzia giovani;

Lupi 1.011, che modifica la disciplina del contratto di lavoro intermittente;

Leva 2.01, che estende la durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

Fa presente, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 11 e 30 della giornata odierna.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che l'INPS con un proprio comunicato ha opportunamente chiarito che l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio non ha comportato il venir meno dell'erogazione dei *voucher* per servizi di *baby sitting* sulla base della specifica disciplina contenuta nella legge n. 92 del 2012, successivamente estesa e prorogata. Auspica che tale informazione sia portata a conoscenza degli interessati con la massima chiarezza, considerando anche che, in un primo momento, vi era stato un orientamento di segno contrario.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del decreto alla seduta convocata alle ore 12.30.

La seduta termina alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 aprile 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (atto n. 393).

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI-EMAC, FVM, FASSID, CISL MEDICI, FESMED, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.05.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSE, CGS, USAE, USB, CISAL, CIDA, CODIRP, COSMED, CONFEDIR.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

C. 4373 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione, nella seduta odierna, passerà all'esame delle proposte emendative presentate al disegno di legge Atto Camera n. 4373, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2017, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (*vedi allegato*).

Con riferimento alle valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, fa presente che, a seguito di un nuovo esame, conseguente alle richieste formulate in tal senso, possono ritenersi ammissibili le proposte Ciprini 1.89, Rubinato 1.30, Rostellato 1.88, che, pur recando misure non direttamente riferibili all'oggetto del decreto, possono tuttavia ritenersi attinenti alla specifica problematica affrontata dal provvedimento e alla sua *ratio* dominante, intervenendo sulla disciplina del lavoro intermittente, al fine di rendere più agevole il ricorso a tale tipologia contrattuale, che, analogamente al lavoro accessorio si applica a prestazioni prive di carattere di continuità, anche in relazione all'abroga-

zione da parte del decreto in esame delle disposizioni che disciplinano il lavoro accessorio. Conseguentemente, deve ritenersi ammissibile anche l'articolo aggiuntivo Lupi 1.011, che interviene anch'esso sulla disciplina del lavoro intermittente. Parimenti, ritiene possa considerarsi ammissibile l'articolo aggiuntivo Mucci 1.09, che introduce una nuova disciplina dei *voucher* per Garanzia giovani, recando una disciplina di prestazioni lavorative di limitata portata economica, regolate attraverso modalità analoghe a quelle previste per il lavoro accessorio.

Fa presente, inoltre, che gli emendamenti Boccadutri 1.24, Rostellato 1.44, Baruffi 1.39, Rubinato 1.30 e Rostellato 1.88 sono stati ritirati dai presentatori prima dell'inizio della seduta.

Non essendovi interventi sul complesso degli emendamenti, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Patrizia Maestri, per l'espressione dei pareri su tali proposte emendative.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, segnalando in particolare che si impone una sollecita approvazione del provvedimento, in modo da consentire che anche l'esame da parte del Senato si concluda in tempi ragionevoli e tali da evitare la celebrazione dei *referendum*.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme alla relatrice, concordando con le medesime motivazioni da lei addotte.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame e alle votazioni delle proposte emendative presentate all'articolo 1.

Quindi, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Catalano 01.01 e 01.02, Palese 1.33 e Catalano 1.67: si intende che vi abbiano rinunciato.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del decreto-legge, dichiara di non condividere le motivazioni alla base dei pareri espressi dalla relatrice, dal momento che il tema dell'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio non può essere liquidato così semplicisticamente, avendo suscitato un grande dibattito nella società civile e nel mondo produttivo.

Tuttavia, se da un punto di vista strettamente politico può comprendere la posizione della relatrice, non altrettanto capisce la posizione del Governo, che è ben consapevole di avere creato notevoli problemi con l'adozione del decreto-legge che, tuttavia, non possono essere superati da prese di posizione, quali i comunicati stampa, che non hanno alcun valore normativo e che non sono in grado, per questo, di dare una cornice legislativa alla fase transitoria che, a suo avviso, potrà dare luogo a numerosi contenziosi. Il decreto-legge ha creato problemi anche con riferimento alla fruizione del contributo per il servizio di *baby sitting*, remunerato attraverso i buoni orari. Alla luce di tutto questo, a suo parere, è necessario che il Parlamento si riappropri delle proprie prerogative, ripristinando la disciplina sul lavoro accessorio, almeno con riferimento alla fase transitoria.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.38 e riallacciandosi a quanto testé affermato dal collega Simonetti, osserva come sia del tutto fuori luogo l'entusiasmo mediatico manifestato dal Governo all'indomani dell'adozione del decreto-legge che, non solo crea problemi al mondo produttivo, ma va anche contro l'indirizzo espresso dalla Commissione, che si era pronunciata per mantenimento dell'istituto del lavoro accessorio, pur con le modifiche necessarie ad evitarne gli abusi.

Rileva, inoltre, che, nonostante gli annunci, il Governo non si è ancora pronunciato su come intenda intervenire per disciplinare la materia, ora che gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 sono stati abrogati. E a questa « sta-

gnazione » normativa, stigmatizzata anche dalla segretaria generale della CGIL, si aggiunge l'estrema confusione dei ruoli tra il Governo e l'INPS nonché all'interno della stessa maggioranza, la cui componente di Alleanza Popolare, anziché esprimere la propria posizione in Parlamento, incontrerà a breve il presidente del Consiglio dei ministri proprio sul problema dei *voucher*. Lo stesso ministro Alfano sembra disallineato rispetto al Governo di cui fa parte, quando assicura la tempestiva adozione di una nuova disciplina che scongiuri il vuoto normativo venutosi a creare con l'adozione del decreto-legge. Infine, osserva che l'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio comporterà la perdita di circa cinquantamila occasioni di lavoro per i giovani, secondo una stima fornita dalle associazioni di categoria, compromettendo un quadro del mercato del lavoro che, come risulta dai più recenti dati ISTAT, è ancora fragile e caratterizzato da posizioni di carattere precario. In questo difficile contesto, l'istituto del lavoro accessorio, pur non essendo risolutivo, avrebbe potuto continuare a contribuire, se opportunamente riformato, ad assorbire parzialmente la disoccupazione, specialmente quella giovanile. A suo parere, anche parte della maggioranza condivide la sua convinzione, come dimostrano alcune delle proposte emendative presentate, anche se successivamente ritirate. Tornando al contenuto del suo emendamento, soppressivo dell'articolo 1 del decreto-legge, osserva che il ripristino dell'istituto del lavoro accessorio darebbe soddisfazione alle esigenze manifestate da più parti della società civile e dal mondo produttivo, a cui la sua parte politica intende dare voce insieme agli altri gruppi di opposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Simonetti 1.1 e Rizzetto 1.38, nonché gli emendamenti Ciprini 1.35 e Zanetti 1.40 e 1.41.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Polverini 1.93 e 1.92: si intende che vi abbia rinunciato.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.23, osserva che la totale abrogazione dell'istituto del lavoro accessorio comporta notevoli difficoltà in molti settori lavorativi per la mancanza di una tipologia contrattuale sovrapponibile. Pertanto, come già da lui affermato, è preferibile modificare l'attuale disciplina del lavoro accessorio allo scopo di evitarne gli abusi, dal momento che si tratta di un istituto condiviso da più parti politiche. A suo avviso, sarebbe opportuno tornare allo spirito originario dell'istituto, introdotto dal decreto legislativo n. 276 del 2003, come previsto, appunto, dal suo emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.23.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mucci 1.27 e 1.29: si intende che vi abbiano rinunciato.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.31, osserva che esso riprende le istanze emerse nel corso del dibattito in Commissione sulle proposte di legge in tema di lavoro accessorio, con particolare riferimento alla necessità di garantire la continuità dell'utilizzo dei *voucher* nell'ambito delle collaborazioni domestiche, tema sul quale tutti i gruppi avevano trovato un accordo. La mancanza, infatti, di uno strumento di tale natura mette in grave difficoltà le famiglie che non possono fare ricorso a nessuna tipologia contrattuale con caratteristiche simili. Inoltre, il suo emendamento intende rafforzare i controlli sull'utilizzo dei *voucher* estendendo l'obbligo di comunicazione preventiva anche all'INPS, oltre che all'Ispettorato del lavoro. La mancanza di uno strumento agile e poco costoso per fare fronte a esigenze occasionali di prestazioni di lavoro comporterà, a suo giudizio, l'aumento del ricorso al lavoro nero e irregolare da parte delle famiglie e delle piccole imprese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 1.31 e Baldassarre 1.87.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Altieri 1.34: si intende che vi abbiano rinunciato.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.45, osserva che esso è volto a circoscrivere il lavoro occasionale a prestazioni di lavoro accessorio che non danno luogo a più di dieci giornate di attività lavorativa nel corso dell'anno solare e a introdurre il divieto per le organizzazioni sindacali di ricorrere a tale tipologia di contratto. Trova, infatti, che sia un controsenso che l'organizzazione sindacale promotrice del *referendum* abrogativo dell'istituto del lavoro accessorio abbia fatto ampiamente ricorso proprio a tale tipologia contrattuale.

La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.45.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catalano 1.49, 1.53, 1.55, 1.58, 1.51, 1.47, 1.57, 1.60, 1.52, 1.48, 1.50, 1.54, 1.46, 1.56, 1.59 e 1.68: si intende che vi abbiano rinunciato.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.5, osserva che esso, prevedendo la possibilità di continuare a utilizzare i *voucher* per tutto l'anno in corso, è volto a dare la possibilità al Governo di intervenire normativamente in materia, cercando di individuare una soluzione che tenga conto anche delle posizioni espresse dal Parlamento.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.5.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catalano 1.69, Mucci 1.65, Gebhard 1.25, Catalano 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.86 e 1.85: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 1.89.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catalano 1.70: si intende che vi abbia rinunciato.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.4, osserva esso è volto a garantire il ricorso ai *voucher* fino al 31 dicembre 2017, dal momento che la mancanza di una cornice normativa che disciplina la fase transitoria è suscettibile di limitare il diritto costituzionale di agire in giudizio in difesa dei propri diritti e interessi legittimi.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 1.43, osserva che esso è volto a permettere l'acquisto dei *voucher* fino al 31 dicembre 2017.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanetti 1.43, nonché Simonetti 1.4 e 1.3.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catalano 1.71: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.2.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lupi 1.26 e Catalano 1.72: si intende che vi abbiano rinunciato.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 1.42, osserva che esso è volto a permettere l'uso dei *voucher* fino al 31 dicembre 2018 nel quadro della previgente normativa, comprensiva anche della disciplina sulla tracciabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Zanetti 1.42.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.6 evidenzia che i chiarimenti forniti dall'INPS non fugano i dubbi sulla residua possibilità di utilizzo dei *voucher* per servizi di baby sitting. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di voler fornire ulteriori indicazioni al riguardo.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ricorda che nel 2012 si è introdotto un contributo a favore delle madri lavoratrici per il pagamento della retta degli asili nido consentendo la possibilità, in alternativa, di avvalersi di destinare il contributo alla remunerazione di servizi di *baby sitting*, che, sulla base della normativa secondaria, ha luogo mediante l'utilizzo dei *voucher*. Pertanto, per l'INPS, il ricorso a tale modalità di pagamento non è frutto di una scelta, come può essere per le famiglie che si avvalgono dei servizi di collaborazione domestica, ma di un obbligo di legge. In ogni caso, assicura che, per tutto l'anno in corso, la normativa su tali contributi alle madri lavoratrici non subirà variazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.6 e 1.7.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), sottoscrivendo l'emendamento Simonetti 1.8, osserva che si tratta di una proposta di buon senso volta a permettere l'utilizzo dei *voucher* per l'anno in corso nel settore agricolo. Coglie l'occasione per chiedere al Governo di anticipare le sue intenzioni circa gli strumenti che intende introdurre, in sostituzione dell'istituto del lavoro accessorio, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle piccole aziende agricole.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.8.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il Governo ha assicurato il suo intervento proprio per rispondere alle istanze delle famiglie.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, a conferma di quanto testé affermato dal presidente, preannuncia la prossima adozione di uno specifico intervento normativo in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gebhard 1.36, Mucci 1.66 e 1.28, nonché Schullian 1.37: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.32.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.17, osserva che esso è volto, come anche gli altri da lui presentati al comma 2, a permettere l'utilizzo dei *voucher* nei piccoli lavori domestici, in attesa di un nuovo intervento normativo.

A suo parere, il Governo sarebbe in questo modo obbligato a prendere una posizione esplicita e netta e il Parlamento, costretto finora a confermare quanto già deciso, avrebbe l'occasione di riappropriarsi della sua funzione legislativa.

Marialuisa GNECCHI (PD) dissente da quanti affermano che l'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio comporterà di per sé un aumento del ricorso al lavoro nero o irregolare. Esistono, infatti, fattispecie contrattuali diverse di carattere autonomo o subordinato, come il lavoro domestico, cui anche le famiglie possono ricorrere. L'unica attività occasionale che necessiterebbe di una propria regolamentazione è quella dell'insegnamento supplementare. Infine, osserva che non si può non considerare positivamente l'abolizione di un istituto che dà luogo ad accrediti contributivi ridotti al 13 per cento, in luogo del 33 per cento: è necessario, infatti, evitare la previsione di istituti che contribuiscono alla liquidazione di pensioni di importo estremamente basso.

Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che con l'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio si pone fine all'abuso che ne hanno fatto le imprese, che vi hanno fatto ricorso per la remunerazione di prestazioni di lavoro ordinario. Si dichiara consapevole dei vantaggi derivanti dal ricorso ai buoni lavoro, specialmente per famiglie e piccole imprese, sottolineando la necessità di limitare i carichi burocratici connessi all'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, nonché l'articolo aggiuntivo Zanetti 1.025.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Catalano 1.010, 1.07, 1.019, 1.015, 1.05, 1.017, 1.013, 1.021, 1.04, 1.06, 1.014, 1.018, 1.020, 1.016, 1.08 e Mucci 1.09: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ciprini 1.01 e 1.02.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Palese 1.03, Latronico 1.012 e Lupi 1.011: si intende che vi abbiano rinunciato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 2 del decreto-legge. Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Maestri, per l'espressione del parere.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 2, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palese 2.5 e Brunetta 2.10: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 2.9.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pizzolante 2.4 e 2.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 2.7.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pizzolante 2.1 e 2.2, nonché Prativa 2.6: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 2.8.

Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 2.02, osserva che esso, traendo spunto da una vicenda che ha interessato un appalto concesso dalla società Metropolitane milanesi, intende garantire al lavoratore e al committente la regolarità dei pagamenti dell'appaltatore. Con la disciplina introdotta dall'articolo aggiuntivo, infatti, si intende evitare che l'appaltatore, formalmente in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, non paghi lo stipendio dei lavoratori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tripiedi 2.02.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, fa presente che la seduta per il voto sul conferimento del mandato al relatore avrà luogo alle ore 8 e 45 di domani, mercoledì 5 aprile 2017, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 5 aprile 2017. Dà, quindi, la parola al relatore per la sua relazione introduttiva.

Marco MICCOLI (PD) ricorda preliminarmente che la XI Commissione ha già esaminato il provvedimento, esprimendo un parere favorevole nella seduta dell'8 settembre 2016. Successivamente, il 19 ottobre 2016, l'Assemblea, su proposta del presidente della IX Commissione, ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione, essenzialmente al fine di poter acquisire le necessarie indicazioni in ordine ai suoi profili di carattere finanziario, in assenza delle quali la Commissione bilancio non aveva potuto esprimere il proprio parere. Nell'esame seguito al rinvio da parte dell'Assemblea, il testo della Commissione è stato, quindi, oggetto di modifiche che ne hanno mantenuto sostanzialmente inalterato l'impianto.

Segnala, in particolare, che all'articolo 2 sono stati rivisti le definizioni di « via

verde ciclabile », « sentiero ciclabile o percorso natura », « strade senza traffico », « strade a basso traffico » e « strade 30 », nonché i parametri per l'identificazione delle ciclovie. All'articolo 6, si è inoltre stabilito che il Piano regionale della mobilità ciclistica, ivi previsto, sia approvato con cadenza triennale, anziché annuale, mentre sono state oggetto di un'integrale riscrittura le disposizioni di carattere finanziario, ora concentrate nell'articolo 12 del provvedimento. In particolare, si stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del provvedimento, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione sia destinata una quota delle risorse del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, nell'ambito delle somme destinate a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie. Per la realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dalla legge di bilancio 2017, finalizzata allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. All'attuazione della legge possono essere destinate anche risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della medesima legge, risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci, proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica. Da ultimo si è prevista, all'articolo 15, la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge.

Conclusivamente, considerato che le modifiche introdotte non incidono su materie di competenza della nostra Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per confermare le valutazioni già formulate sul provvedimento ed esprimere su di esso un parere favorevole.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e II avrà luogo nella seduta di domani, 5 aprile 2017. Dà, quindi, la parola alla relatrice per la sua relazione introduttiva.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, dopo aver rilevato preliminarmente che il provvedimento consta, nel testo approvato dal Senato, di ventiquattro articoli, segnala che l'articolo 1 prevede l'istituzione di sezioni specializzate, presso ogni tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. L'istituzione delle nuove sezioni dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di organico. Fa presente che l'articolo 2,

comma 1, disciplina la composizione delle sezioni specializzate. In base al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, provvede all'organizzazione delle sezioni specializzate, anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. Segnala che l'articolo 3 individua la competenza per materia delle sezioni specializzate, che saranno competenti per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini dell'Unione europea e di loro familiari, in materia di allontanamento di cittadini dell'Unione europea e loro familiari, nonché per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, per quelle in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, per quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Le sezioni specializzate sono competenti anche per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, nonché, come aggiunto dal Senato, in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana. Il successivo articolo 4 individua la competenza per territorio delle sezioni specializzate, mentre l'articolo 5, non emendato dal Senato, attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.

Fa presente che l'articolo 6, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, introduce modalità più celeri in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, mentre le lettere *f)* e *g)* disciplinano il procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della pro-

tezione internazionale, prevedendo per tali controversie l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. La lettera *0-a)*, introdotta dal Senato, disciplina il procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale.

Ricorda che l'articolo 7, a seguito dell'istituzione delle nuove sezioni specializzate, modifica il decreto legislativo n. 150 del 2011 che, nella scorsa legislatura, ha ridotto e semplificato i procedimenti civili di cognizione prevedendo l'applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le controversie in materia di immigrazione e di riconoscimento della protezione internazionale.

Osserva, poi, che l'articolo 8 reca modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca, di attuazione delle due direttive dell'Unione europea n. 33 e n. 32 del 2013.

In particolare, per quanto di competenza della Commissione, fa presente che assume rilievo quanto previsto dalla lettera *d)*, che introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 il nuovo articolo 22-*bis*, relativo alla partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali. La disposizione, nel far rinvio alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, individua nel prefetto, d'intesa con i comuni e con le regioni e le province autonome, il soggetto promotore di tal tipo di attività, anche con la stipula di protocolli di intesa con i comuni, con le regioni e le province autonome e con le organizzazioni del terzo settore. L'impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali si svolge « nel quadro delle disposizioni normative vigenti ».

Per quanto riguarda le organizzazioni del terzo settore, sembra potersi desumere l'applicabilità della normativa in materia

di volontariato, attualmente disciplinata dalla legge quadro n. 266 del 1991 e in riferimento alla quale la legge n. 106 del 2016 ha conferito una delega di riforma, al momento aperta. Segnalo, inoltre, che l'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ha previsto la possibilità di utilizzare i lavoratori titolari di strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, per lo svolgimento di attività a fini di pubblica utilità, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune di residenza. In relazione a ciò, le regioni e le province autonome stipulano, con le medesime amministrazioni, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione-quadro predisposta dall'ANPAL, che possono prevedere che le suddette attività siano svolte da specifiche categorie di lavoratori disoccupati. L'utilizzo non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.

Osserva che l'articolo 9 reca alcune modifiche al testo unico per l'immigrazione, introducendo modalità di annotazione dello *status* di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo nell'Unione europea per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno e rendendo possibile l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non appartenente all'Unione europea, in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica.

Fa presente che l'articolo 10 interviene sulla disciplina del procedimento per la convalida del provvedimento di allontanamento di cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, sottoposti a procedimento penale modificando l'articolo 20-ter del decreto legislativo n. 30 del 2007.

L'articolo 11 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extra distrettuali, in deroga alle disposizioni in materia di applicazione dei magistrati, attribuendo il diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni, oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità spettante in caso di trasferimento d'ufficio.

Segnala che l'articolo 12, che rappresenta la disposizione che maggiormente incide sulle materia di competenza della Commissione, autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo. La necessità di aumentare le risorse umane degli uffici delle Commissioni richiamate deriva dagli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e con la finalità – specificata nel corso dell'esame al Senato – di far fronte alle esigenze di servizio per accelerare la fase dei colloqui. La disposizione autorizza l'assunzione, mediante procedure concorsuali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente ed anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, di personale «altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico», da ascrivere all'Area III dell'amministrazione civile dell'interno. Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre introdotto un comma 1-bis che assegna al Ministero dell'interno il termine del 31 dicembre 2018 per predisporre il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero. Nel medesimo termine del 31 dicembre 2018, il Ministero dell'interno deve predisporre la previsione delle cessazioni di personale in servizio finalizzata alla verifica dei tempi di riassorbimento delle

posizioni soprannumerarie e procedere al riassorbimento entro l'anno successivo.

Fa presente che l'articolo 13 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare, in deroga alle disposizioni limitative del *turn over*, procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità. La norma autorizza l'assunzione di un massimo di 60 unità nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da inquadrare nell'Area III. La finalità della norma è quella di supportare gli interventi educativi, i programmi di inserimento lavorativo, per il miglioramento del trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale. Inoltre si intende dare piena attuazione alle nuove funzioni e compiti assegnati al summenzionato Dipartimento. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in Senato è stato inserito il comma 3-*bis* che interviene sulla composizione e sull'attività delle commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami, al fine di assicurare più rapidità alle specifiche procedure assunzionali presso il Ministero della giustizia.

L'articolo 14 prevede l'incremento di 20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall'emergenza migratoria; il medesimo articolo reca anche l'autorizzazione di spesa. È previsto, inoltre, un incremento di spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri per i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Osserva che l'articolo 15 inserisce un nuovo comma 6-*bis* all'articolo 4 del testo unico sull'immigrazione, riguardante l'inserimento di alcuni particolari tipologie di informazioni nel Sistema di informazione Schengen, mentre l'articolo 16 prevede l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo. L'articolo 17 intro-

duce disposizioni in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell'attraversamento della frontiera.

L'articolo 18 stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio, attraverso strumenti informatici, dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, anche attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato - SIA, che dovrà essere interconnesso con i centri e i sistemi ivi indicati assicurando altresì lo scambio di informazioni tempestivo con il sistema di gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno. Il comma 3 attribuisce alla competenza della procura distrettuale le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti.

Sottolinea che l'articolo 19 interviene con la finalità di rafforzare l'effettività delle espulsioni e di potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri. In questo ambito, il comma 5, con la finalità di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione di tali centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, specifica che al personale civile e militare della Croce rossa italiana (CRI) e, quindi, dell'Ente, assunto da altre amministrazioni, continua a essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi.

Fa presente che l'articolo 19-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge

non si applicano ai minori stranieri non accompagnati, mentre l'articolo 20 pone in capo al Governo la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

Osserva, poi, che l'articolo 21 disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione.

Rileva che l'articolo 21-*bis*, introdotto dal Senato nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e

per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa. La norma demanda, poi, a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti. Segnalato che l'articolo 22 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento, fa presente che l'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nel complesso, esprime una valutazione favorevole sul provvedimento, riservandosi di predisporre una proposta di parere in vista della seduta convocata per domani.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (C. 4373 Governo).

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

All'articolo 1, premettere i seguenti:

ART. 01.

(Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

2) dell'insegnamento privato supplementare;

3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti;

c) attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera b) non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 5.000 euro annui.

5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 5.000 euro annui.

ART. 02.

(Prestatori di lavoro accessorio).

1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera b):

a) i disoccupati;

b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;

c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;

d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

ART. 03.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore

nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il

versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transazione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il concessionario del servizio è individuato nell'INPS.

ART. 04.

(Sanzioni).

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle

forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera a), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

2. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, i dati a disposizione dell'INPS, inerenti all'uso dei buoni, sono a disposizione delle autorità di controllo competenti, qualora ne facciano richiesta.

01. 01. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

All'articolo 1, premettere i seguenti:

ART. 01.

(Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

2) dell'insegnamento privato supplementare;

3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti;

c) attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera b) non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 5.000 euro annui.

5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 5.000 euro annui.

ART. 02.

(Prestatori di lavoro accessorio).

1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera b):

a) i disoccupati;

b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;

c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;

d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

ART. 03.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più *carnet*, di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione

oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dei concessionari di cui al comma 7. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono gestiti dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dei concessionari di cui al comma 7, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Per la sola riscossione possono essere identificati concessionari che utilizzino strutture fisiche mediante riconoscimento con il codice fiscale del prestatore.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi

previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto i concessionari del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il concessionario del servizio è individuato nell'INPS.

ART. 04.

(Sanzioni).

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera a), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di

false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

2. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, i dati a disposizione dell'INPS, inerenti all'uso dei buoni, sono a disposizione delle autorità di controllo competenti, qualora ne facciano richiesta.

01. 02. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Simonetti.

Sopprimerlo.

* **1. 33.** Palese, Altieri, Bianconi, Capezone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

Sopprimerlo.

* **1. 38.** Rizzetto.

Sopprimerlo.

* **1. 67.** Catalano.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

«ART. 48. — (*Definizione e campo di applicazione*). — 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale

rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, inferme o disabili;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di interventi di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o a eventi naturali improvvisi, ovvero di interventi di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

3. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo non possono essere svolte in favore del committente pubblico al quale è posto espresso divieto di utilizzo di tale tipologia di prestazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1.

ART. 49. — (*Prestatori di lavoro accessorio*). — 1. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe, gli studenti e i pensionati;

c) i disabili e i soggetti ospitati presso comunità di recupero;

d) i lavoratori di Stati non membri dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.

ART. 50. — (*Disciplina del lavoro accessorio*). — 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere c) e d) acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 15 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, nonché la tipologia di attività prestata.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ».

ART. 1-bis.

(Sanzioni).

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, di cui all'articolo 1, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina una trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, qualora le prestazioni rese risultino funzionali all'attività di impresa o professionale.

1. **35.** Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48.

(Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

f) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro annui.

3. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 4.000 euro annui.

ART. 49.

(Prestatori di lavoro accessorio).

1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al precedente articolo:

- a) i disoccupati;
- b) i pensionati e i giovani con meno di 30 anni di età;
- c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero.

ART. 50.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti individuati al primo comma dell'articolo 48 possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. I buoni orari sono numerati progressivamente e datati, il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1 gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accredito dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il

versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

CAPO VI-bis.

LAVORO A CHIAMATA

ART. 50-bis.

(Definizione del lavoro a chiamata).

1. Il contratto di lavoro a chiamata è il contratto mediante il quale un lavoratore

si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le esigenze individuate con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi non contrattualmente predeterminati e che non dà luogo a compensi netti superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari.

3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo.

ART. 50-ter.

(Divieti e limitazioni).

1. È vietato il ricorso al contratto a chiamata:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) per i settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente

iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso al contratto a chiamata da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 50-quinquies sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. È vietato il ricorso a contratti a chiamata nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 50-quater.

(Forma e comunicazioni).

1. Il contratto a chiamata è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) durata del contratto, comunque non superiore a un anno;

b) luogo e modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'ese-

cuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;

d) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

2. Almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, che non può essere superiore a tre giorni consecutivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1.200 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 50-quinquies.

(Trattamento economico e previdenziale).

1. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari. I datori di lavoro acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 13 euro e nel settore agricolo è pari all'im-

porto della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, l'importo di cui al primo periodo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il lavoratore a chiamata percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accredito dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 30 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono

individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

1. 40. Zanetti, Mottola, Parisi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48.

(Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

f) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a

7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro annui.

3. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 4.000 euro annui.

ART. 49.

(Prestatori di lavoro accessorio).

1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al precedente articolo:

a) i disoccupati;

b) i pensionati e i giovani con meno di 30 anni di età;

c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero.

ART. 50.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti individuati al primo comma dell'articolo 48 possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. I buoni orari sono numerati progressivamente e datati, il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accredito dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono

individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. 41. Zanetti, Mottola, Parisi.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48. — (*Definizione e campo di applicazione*). — 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

2) dell'insegnamento privato supplementare;

3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti che abbiano fino a due dipendenti, con qualunque forma contrattuale inquadrati;

c) attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera b) non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.

5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.

ART. 49. — (*Prestatori di lavoro accessorio*). — 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

- a) i disoccupati da almeno un anno;
- b) gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati;
- c) le persone disabili;

d) le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da ludopatia;

e) le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica;

f) i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro;

g) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare.

2. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b):

a) i disoccupati;

b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;

c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;

d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

3. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

ART. 50. — (*Disciplina del lavoro accessorio*). — 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. Per i lavori nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse mo-

dalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche ammini-

strazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 50-bis. – (Sanzioni). – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600. ».

1. 93. Polverini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel

mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap*;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

ART. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio). – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province,

nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

ART. 50. — (*Disciplina del lavoro accessorio*). — 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più *carnet* di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.

4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.

5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità

per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. ».

1. 92. Polverini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48. — (*Definizione e campo di applicazione*). — 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;

e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;

f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.

3. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 49. — (*Prestatori di lavoro accessorio*). — 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe e i pensionati;

c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un

ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;

d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 50. — (*Disciplina del lavoro accessorio*). — 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere c) e d), acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, compresa la posta elettronica certificata, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai sette giorni successivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità per l'applicazione delle disposizioni del primo periodo e possono essere previste ulteriori forme per la trasmissione della comunicazione, in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, eseguendo altresì per suo conto il versamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di

rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua il concessionario del servizio e disciplina i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

1. 23. Simonetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — (*Disciplina del lavoro accessorio*). — 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più *carte* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. È istituito un buono di taglio mensile per prestazioni di lavoro quali tirocini e apprendistati resi a favore di imprenditori o professionisti, anche in forma occasionale, del valore di 600 euro. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, suc-

cessivamente all'accredito dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transazione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previden-

ziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. 27. Mucci, Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, i buoni esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più *carte* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 12 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 17 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono

essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transazione avviene mediante il portale

telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. 29. Mucci, Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1.

1. Gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dal seguente:

« ART. 48. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative svolte in ambito domestico e di assistenza familiare che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. I committenti possono acquistare i buoni per prestazioni di lavoro accessorio attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate.

3. Per il valore nominale dei buoni si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali, e in assenza di questi ultimi è fissato in 7,50 euro per ora lavorativa prestata.

4. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio, e regola i criteri e le modalità per il pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni e il versamento dei contributi previdenziali. Con il medesimo decreto determina, altresì, le modalità per il controllo sul corretto utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio. »

1. 31. Rizzetto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo complessivamente superiore a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo annuo di 7.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per una durata mensile non superiore a cinquanta ore e per compensi di importo complessivamente non superiore a 2.000 euro nel corso di un anno civile. Qualora sia superato il limite di 50 ore mensili, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli importi indicati nel

presente comma sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1 possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti titolari di trattamenti di pensione e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. Per i percettori di tali prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito il limite complessivo annuo di cui al comma 1, primo periodo, è ridotto a 3.000 euro; l'importo è rivalutato annualmente ai sensi del comma 1, quarto periodo. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio

2-bis. Le imprese e le pubbliche amministrazioni non possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio rese da un numero di lavoratori superiore, per ciascun anno, a un terzo del numero medio dei dipendenti in servizio nel corso del medesimo anno ».

1. 87. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81).

1. Alla lettera *a*), comma 1, dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, le parole: « da pensionati » fino a: « presso l'università » sono sostituite con le seguenti: « da pensionati, da lavoratori *part-time* con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni orari presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compa-

tibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, da giovani non studenti disoccupati o inoccupati e da precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito nel limite di 4.000 euro lordi di compenso per anno solare ».

1. 34. Altieri, Palese, Bianconi, Capezone, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Capo VI la rubrica è sostituita dalla seguente: « Prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti »;

b) all'articolo 48, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese. Nel rispetto del predetto limite, nei confronti dei committenti imprenditori e professionisti le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per non più di cinque giornate al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. »;

c) all'articolo 48, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; le aziende che impiegano più di quindici dipendenti possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente in favore di soggetti disoccupati o percettori di trattamenti pensionistici.

4-ter. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio. »;

d) all'articolo 49 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

2. Per il valore nominale dei buoni si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali, e in assenza di questi ultimi è fissato in 7,50 per ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali. »;

e) all'articolo 49 comma terzo, primo periodo, dopo le parole: « Ispettorato nazionale del lavoro » sono aggiunte le seguenti: « e all'INPS ».

1. 45. Rizzetto.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

04. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie di cui al periodo precedente.

05. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I

concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Procedura di anticipo della prestazione di lavoro e abrogazioni).

1. 49. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea,

Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7000 euro lordi annui.

04. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie di cui al periodo precedente.

05. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una

procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto, i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è

riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro e abrogazioni).

1. 53. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

04. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione euro-

pea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

05. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione individuale con decreto i concessionari abilitati consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio

accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura del lavoro accessorio e abrogazioni).

1. 55. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

04. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

05. Per ricorrere alle prestazioni, di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto, i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto di INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento

di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni).

1. 58. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

04. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

05. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per

fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo delle prestazioni di lavoro e abrogazioni).

1. 51. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare,

dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

04. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

05. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'ap-

provazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro e abrogazioni).

1. 47. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

04. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02, possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

05. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo

dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni).

1. **57.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

04. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

05. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a con-

clusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni).

1. 60. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

03. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, dispone con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro e abrogazioni).

1. 52. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a

compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

03. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di

attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazioni di lavoro e abrogazioni).

1. 48. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

03. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso

della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro e abrogazione).

1. 50. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da sog-

getti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

03. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già

versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni.

1. 54. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito: di piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da sog-

getti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

03. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cu-

mularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disciplina della procedura di anticipo di prestazione al lavoro e abrogazioni.

1. **46.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizza-

zione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

03. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per

fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni.

1. 56. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizza-

zione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

03. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'im-

porto lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni.

1. 59. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Sopprimere il comma 1.

1. 68. Catalano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1. 5. Simonetti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: a partire dal 31 dicembre 2017.

1. 69. Catalano.

Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base della disciplina vigente dal 17 marzo 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 39. Baruffi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: eccetto le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

1. 65. Mucci, Catalano.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti da un committente pubblico per soddisfare l'offerta formativa garantita dagli enti formativi accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni.

1. 25. Gebhard.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di settori produttivi, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la do-

menica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.

1. 61. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani, ovvero delle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro.

1. 62. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali da parte di pensionati.

1. 63. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

1. 64. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai disoccupati da oltre un anno.

1. 73. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle casalinghe, agli studenti e pensionati.

1. 74. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai disabili e ai soggetti in comunità di recupero.

1. 75. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

1. 76. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al lavoro imprenditoriale.

1. 77. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al lavoro tessile.

1. 78. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al lavoro industriale.

1. 79. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.

1. 80. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'insegnamento privato supplementare.

1. 81. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico.

1. 82. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.

1. 83. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività domestiche, al fine di garantire l'applicabilità delle norme a favore

della natalità, tra cui quelle previste dall'articolo 1, commi 353, 355, 356, 357, della legge n. 232 del 2016 e dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 84. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

1. 86. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di occasionale rese nell'ambito delle attività domestiche.

1. 85. Catalano, Palladino, Mucci.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Norma transitoria).

1. Nelle more della definizione di regole sostitutive all'utilizzo del *voucher* nell'ambito del lavoro accessorio, in via provvisoriamente sostitutiva, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi entro e non oltre

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, stabilisce le modalità per la stipula da parte del committente di un contratto di lavoro, in forma scritta per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, prevedendo in particolare:

a) la durata della prestazione lavorativa;

b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) in caso di prestazione lavorativa della durata di un mese, l'eventuale misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.

1. 89. Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi, Tripiedi.

Sopprimere il comma 2.

1. 70. Catalano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio possono essere richiesti e utilizzati fino al 31 dicembre 2017, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 come vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.

1. 43. Zanetti, Mottola, Parisi.

Sostituire il comma 2 con il seguente: Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio.

1. 4. Simonetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1. 3. Simonetti.

Al comma 2, sostituire le parole: richiesta alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate *con le seguenti:* possono essere richiesti e utilizzati.

1. 71. Catalano.

Al comma 2, sostituire le parole: richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati *con le seguenti:* possono essere acquistati ed utilizzati.

1. 2. Simonetti.

Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* sino al 15 maggio 2017.

1. 26. Lupi, Pizzolante, Vignali, Misuraca.

Al comma 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* 31 gennaio 2018.

1. 72. Catalano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle norme di cui agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 come vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.

1. 42. Zanetti, Mottola, Parisi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo l'acquisto ed utilizzo dei buoni lavoro secondo la normativa previgente fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. 6. Simonetti, Saltamartini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per i privati di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018.

1. 7. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per il settore agricolo di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018.

1. 8. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per il settore turistico ricettivo e di ristorazione di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018.

1. 9. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per attività di insegnamento privato supplementare.

1. 10. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per attività di natura meramente occasionale rese nell'ambito di piccoli lavori di giardinaggio, di

pulizia e di manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti.

1. 11. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per attività di natura meramente occasionale rese da soggetti non aventi finalità di lucro per la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

1. 12. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

1. 13. Simonetti, Saltamartini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per attività agricole di carattere stagionale ovvero attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1. 14. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per le vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

1. 15. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1° gennaio 2018 per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà.

1. 16. Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contrastare forme di lavoro irregolare, nelle more dell'introduzione di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro di carattere occasionale, al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi» sono soppresse;

2) al comma 1, è soppresso il secondo periodo;

3) il comma 2 è soppresso;

4) al comma 3, primo periodo, le parole: «quattrocento giornate» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento giornate»;

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* durata del contratto».

1. 30. Rubinato, Rostellato, Rotta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contrastare forme di lavoro irregolare, nelle more dell'introduzione di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro di carattere occasionale, fino al 31 dicembre 2017, il contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, può essere utilizzato con riferimento ad ogni tipo di prestazione lavorativa discontinua o intermittente, anche al di fuori dei casi consentiti dalla contrattazione collettiva, senza limitazioni connesse all'età dei lavoratori.

1. 88. Rubinato, Rostellato, Rotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'utilizzo dei *voucher* per i servizi di *baby-sitting*, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni, resta valido il sistema dei buoni per il lavoro accessorio, secondo la previgente disciplina di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1. 36. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Marguerettaz.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

1. 66. Mucci, Catalano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono fatte salve fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. 28. Mucci, Catalano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio nel periodo transitorio di cui al comma 2 deve essere effettuato nel rispetto delle modalità di cui alle disposizioni in materia di lavoro ac-

cessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del presente decreto.

- 1. 37.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 2, fino al 31 dicembre 2017 si continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

- 1. 32.** Rizzetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more della sostituzione del buono lavoro con altro strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

- 1. 17.** Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more della sostituzione del buono lavoro con altro strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività di insegnamento privato supplementare, resa da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne.

- 1. 18.** Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'adozione di un nuovo strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibi-

lità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività agricole di carattere stagionale rese da disoccupati da oltre un anno, casalinghe, pensionati e giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado.

- 1. 19.** Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'attuazione di nuove modalità per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza relativi a episodi di calamità naturali ovvero eventi di solidarietà.

- 1. 20.** Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, è fatto salvo il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, secondo la previgente disciplina, da parte di un committente pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno, per attività di pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti, nonché per piccoli lavori di giardinaggio, eseguiti da disoccupati di lungo periodo, pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero.

- 1. 21.** Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in

vigore della nuova disciplina di prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di professionisti e imprenditori nei settori produttivi turistico-ricettivo e nel commercio esclusivamente nei periodi di saldi di fine stagione.

1. 22. Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine di cui al comma 2 è esteso al 31 dicembre 2018 solo ed esclusivamente per le piccole e medie imprese che occupano meno di 50 unità di personale ubicate in aree geografiche con un indice di disoccupazione non inferiore all'8 per cento e nella misura massima di trenta giornate all'anno per ogni singolo lavoratore interessato.

1. 24. Boccadutri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino al 31 dicembre 2017, ai fini dell'utilizzo dei buoni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 48 al 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché le disposizioni previste dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.

1. 44. Rostellato, Falcone, La Marca, Crivellari, Coppola, Fragomeli, Rubinato, Iori, Capozzolo, Lavagno, Arlotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina del lavoro a chiamata).

1. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunti i seguenti:

CAPO VI-BIS

LAVORO A CHIAMATA

ART. 50-*bis*.

(Definizione del lavoro a chiamata).

1. Il contratto di lavoro a chiamata è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le esigenze individuate con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi non contrattualmente predeterminati e che non dà luogo a compensi netti superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari.

3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo.

ART. 50-*ter*.

(Divieti e limitazioni).

1. È vietato il ricorso al contratto a chiamata:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) per i settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso al contratto a chiamata da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 50-*quinquies* sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. È vietato il ricorso a contratti a chiamata nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 50-*quater*.

(*Forma e comunicazioni*).

1. Il contratto a chiamata è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) durata del contratto, comunque non superiore a 1 anno;

b) luogo e modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;

d) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

2. Almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, che non può essere superiore a tre giorni consecutivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all'ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1.200 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 50-*quinquies*.

(*Trattamento economico e previdenziale*).

1. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari. I datori di lavoro acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze

istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 13 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, l'importo di cui al primo periodo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.

3. Il lavoratore a chiamata percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 30 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il con-

cessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

1. 025. Zanetti, Mottola, Parisi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per

l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 010. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già

versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti dai concessionari relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 07. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da sog-

getti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

4. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di

lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 019. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di com-

mittenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

4. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro acces-

sorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 015. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità

digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo

di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 05. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

4. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al

comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio

prio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 017. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

4. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari, abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di

attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 013. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni una procedura telematica mediante il portale telematico dell'istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze

dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 021. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni una procedura telematica mediante il portale telematico dell'istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze

dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 04. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di

attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 06. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più benefi-

ciari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

3. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 014. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

3. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati,

disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la

relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 018. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

3. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione euro-

pea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 020. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 1-bis.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

3. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto, i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio

è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 016. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono per i disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 08. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disciplina del Voucher garanzia giovani).

1. Per prestazioni di lavoro quali tirocini e apprendistati resi a favore di imprenditori o professionisti, anche in forma occasionale, è prevista l'istituzione del buono *Voucher* Garanzia Giovani.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tutte le imprese iscritte al registro delle imprese in attuazione del programma europeo Garanzia Giovani.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, con un'età compresa tra i 15 e i 29 anni.

5. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro di cui al comma 1, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'Inps, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di

tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono nei disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 09. Mucci, Catalano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Norma transitoria).

1. I buoni orari per prestazioni di lavoro richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono utilizzati con le modalità operative, previdenziali, assicurative e fiscali previste dalla normativa previgente, fatto salvo per le disposizioni di cui al comma 2.

2. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono tenuti a comunicare almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, all'ispettorato territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione stessa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai quindici giorni successivi.

1. 01. Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dal'Osso, Lombardi, Cominardi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Resta ferma la disciplina della possibilità di richiedere, utilizzare e corrispondere i *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* in alternativa al congedo parentale prevista dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. I *voucher* per l'acquisto e la corresponsione di servizi di *baby sitting* nei casi previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, continuano ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste

dalla normativa previgente l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

1. 02. Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dal'Osso, Lombardi, Cominardi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Validità per gli anni 2017 e 2018 dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come prorogate dai commi 356 e 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. 03. Palese, Altieri, Bianconi, Capezone, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Norme transitorie in tema di « piccoli lavori »).

1. Nelle more di una più ampia revisione della normativa sul lavoro accessorio ovvero sulle prestazioni di natura meramente occasionale, le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, ai piccoli lavori di giardinaggio e di pulizia e manutenzione, all'assistenza domiciliare ai bambini, compreso quanto previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle persone anziane, agli ammalati e ai soggetti con disabilità;

b) alla realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, cul-

turali o caritatevoli di piccola entità promosse da soggetti non aventi fini di lucro.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro le attività lavorative di cui al comma 1 possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 7 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1, pensionati, lavoratori *part-time*, giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, da giovani non studenti disoccupati o inoccupati sotto i venticinque anni di età, da persone con disabilità, dai soggetti in comunità di recupero e da precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito nel limite di 4.000 euro lordi di compenso per anno solare. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori

o professionisti acquistano uno o più *car-net* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate.

6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 9, successivamente all'accredito dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 5, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle

relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. 012. Latronico.

Dopo l'articolo 1, aggiungete il seguente:

ARTICOLO 1-bis.

(Modifica all'articolo 13 decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di ampliamento del campo di applicazione dell'istituto del lavoro intermittente).

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è sostituito dal seguente:

«ART. 13. – 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

2. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore in-

termittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16. ».

1. 011. Lupi, Pizzolante, Vignali, Misuraca.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2. 5.** Palese, Altieri, Bianconi, Capezone, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

Sopprimerlo.

* **2. 9.** Simonetti.

Sopprimerlo.

* **2. 10.** Brunetta.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: « dei contratti collettivi nazionali » a « del settore » con le seguenti: « di accordi interconfederali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».

2. 4. Pizzolante, Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al primo periodo le parole: « entro il limite di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite di un anno. ».

* **2. 3.** Pizzolante, Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al primo periodo le parole: « entro il limite di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite di un anno. ».

* **2. 7.** Simonetti.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Ai fini dell'esercizio della responsabilità solidale di cui al presente comma, l'azione di recupero, a pena di nullità, deve essere avviata e condotta nei confronti sia del datore di lavoro appaltatore o subappaltatore che del committente. Al committente è riconosciuta specifica legittimazione ad intervenire, sia nelle azioni giudiziarie che nelle azioni amministrative. ».

2. 1. Pizzolante, Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La responsabilità solidale del presente comma si applica fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui i lavoratori o gli enti creditori propongono la domanda. ».

2. 2. Pizzolante, Vignali.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2. 6.** Pratavera.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2. 8.** Simonetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 148, al primo periodo, dopo le parole: « sino al limite massimo di 12 mesi », sono inserite le seguenti: « per ciascun anno di riferimento ».

2. 01. Leva.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico;

b) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. L'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto.

4. L'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esi-

bizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1.

5. Il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore.

6. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o appalto.

2. 02. Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.